COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Piazza Municipio, n. 1-83040 Conza della Campania (AV) Tel. 0827 39013 - fax 0827 39380

e-mail: tributi@pec.comuneconzadellacampania.it

ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012 (*1000)

ALIQUOTA	DESCRIZIONE	NOTE
7.60	ALIQUOTA ORDINARIA	La legge stabilisce che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7.60
4.00	ABITAZIONE PRINCIPALE	ASSIMILAZIONI: Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti nell'AIRE del Comune di Conza della Campania) a condizione che la stessa non risulti locata ed altresì che il possessore e/o il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e/o altri componenti il suo nucleo familiare (figli) non posseggono a titolo di proprietà o di usufrutto altri immobili AD USO ABITATIVO nel mondo. Al fine di ottenere l'agevolazione tali cittadini dovranno dichiarare al Comune la sussistenza delle suddette condizioni, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da presentarsi, a pena di esclusione dal diritto, entro il termine di scadenza della rata del saldo dell'imposta, allegando copia del contratto di fitto o equipollente in originale oppure in copia conforme all'originale. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata.

	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze		
	Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detrae un importo pari ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; Tali detrazioni sono fruite fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e se ne può considerare solo una per ciascuna categoria catastale; Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.		
4,60	Unità immobiliari (abitazioni e relative pertinenze) possedute da cittadini italiani residenti in altri comuni, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata ed altresì che il possessore e/o il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e/o altri componenti il suo nucleo familiare (figli) non posseggono a titolo di proprietà o di usufrutto altri immobili AD USO ABITATIVO. Al fine di ottenere l'agevolazione tali cittadini dovranno dichiarare al Comune la sussistenza delle suddette condizioni, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), da presentarsi, a pena di esclusione dal diritto, entro il termine di scadenza della rata del saldo dell'imposta, allegando originale oppure copia conforme del contratto di fitto regolarmente registrato.	Per tale casistica opera la riserva della quota statale del 3,8 per mille di cui all'art. 13, co. 11, D.L. 201/2011.	
10.00	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati Immobili classificati nella categoria		
	D/01 (opifici)		
ESENZIONI	TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977, in base all'elenco riportato nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993. FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.	Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile ad opera di un soggetto definito: coltivatore diretto o IAP ex d. lgs. 99/2004.	